

Publicato il 31/12/2024

N. 01002/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2024, proposto da -OMISSIS- in qualità di esercenti la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Maria Dolores Broccoli ed Elena Boccanfuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS- non costituito in giudizio;
-OMISSIS- e Ministero dell'Istruzione e del Merito, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

-del diniego opposto in data 3 ottobre 2024 all'istanza di accesso agli atti *ex L. n. 241 del 1990*, prot n. 11420, presentata dai ricorrenti all'Istituto Scolastico resistente a mezzo pec in data 2 settembre 2024 e protocollata in data 3 settembre 2024 e per l'accertamento del diritto ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto professionale e del Ministero intimati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono genitori di un alunno di quindici anni, con diagnosi di "Disturbo dello spettro autistico", come certificato dalla Diagnosi Funzionale redatta dal Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna in data 11 ottobre 2024, cui si collega la previsione della necessità, ai fini dell'inclusione scolastica, della presenza del docente di sostegno e del supporto assistenziale-specialistico.

Gli stessi, in data 2 settembre 2024, hanno chiesto alla scuola il rilascio di copia dei seguenti atti:

a) Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) dell'anno scolastico 2023/2024; b) estratto del verbale dell'ultimo Gruppo di Lavoro Operativo dell'anno scolastico 2023/2024; c) richiesta formulata dall'Istituto Scolastico al competente Ufficio Scolastico Regionale di assegnazione delle ore di sostegno didattico in favore dell'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2024/2025; d) richiesta corredata da tutti i documenti allegati e trasmessa dall'Istituto Scolastico all'Ente locale di assegnazione dell'assistente specialistico in favore dell'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2024/2025; e) provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno didattico all'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2024/2025; f) provvedimento di assegnazione delle ore di assistente specialistico all'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2024/2025; g) certificato di

iscrizione scolastica dell'alunno -OMISSIS-per l'anno scolastico 2024/2025.

A tale richiesta è stato dato riscontro apponendo sulla domanda stessa, la dicitura "non si autorizza poiché estraneo ai riferimenti normativi".

Il diniego dell'accesso è stato, dunque, impugnato, deducendo la violazione degli artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990, dell'art. 4, comma 9 del decreto interministeriale n. 182 del 2020 e del diritto di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990. Secondo quanto sostenuto in ricorso, i ricorrenti avrebbero rigorosamente individuato il proprio interesse concreto e specifico all'ostensione dei documenti richiesti, strumentale a tutelare il diritto all'inclusione scolastica del figlio in uno specifico ed eventuale giudizio, facendo emergere "la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta e il documento di cui si invoca la conoscenza", così come richiesto dalla giurisprudenza. In buona sostanza i ricorrenti lamentano, dunque, la lesione del loro diritto a conoscere gli atti richiesti al fine di poter valutare la proposizione di un ricorso a tutela del diritto all'inclusione scolastica del proprio figlio.

Il giorno antecedente la camera di consiglio fissata per il 4 dicembre 2024, la scuola ha depositato la comunicazione con cui ha reso disponibili ai richiedenti gli atti in questione, non senza rappresentare, al fine dell'imputazione delle spese del giudizio, le ragioni che avrebbero giustificato l'impugnato diniego.

La trattazione della controversia è stata, dunque, rinviata al fine di consentire a parte ricorrente di valutare la piena soddisfazione della richiesta.

In vista della camera di consiglio del 18 dicembre 2024, parte ricorrente ha, quindi, depositato una memoria, nella quale è stata dichiarata la permanenza dell'interesse alla pronuncia a fini risarcitori, visto l'ostacolo frapposto alla tutela dei diritti del ricorrente attraverso l'originario rigetto dell'accesso.

Alla luce di tutto ciò, rispetto alla domanda di accertamento del diritto d'accesso deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo parte ricorrente ottenuto la documentazione richiesta.

La domanda volta al ottenere il risarcimento del danno, invece, deve essere respinta, atteso che essa è stata solo genericamente dedotta, in assenza di ogni principio di prova dell'effettivo prodursi di un danno e, a maggior ragione, della sua consistenza. Parte ricorrente, infatti, non ha dimostrato quale danno il minore nel cui interesse i genitori agiscono abbia subito per effetto del tardivo accesso agli atti richiesti.

Le spese del giudizio possono, quindi, trovare parziale compensazione in ragione dell'infondatezza della domanda risarcitoria, su cui parte ricorrente ha insistito anche dopo il rilascio dei documenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e lo respinge nella parte restante.

Dispone la parziale compensazione delle spese del giudizio, la cui residua parte, quantificata in euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori, se dovuti, dovrà essere corrisposta dall'Amministrazione resistente alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la

responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Carpentieri, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Paolo Carpentieri

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.